



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO CONSULTA SPORTIVA COMUNALE

Approvato e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 41 in data 18/4/1991,
- n. 6 in data 10/2/2005,
- n. 41 in data 19/10/2020

Art. 1

E' costituita in Novi Ligure la Consulta Sportiva Comunale, allo scopo di proporre, favorire e sviluppare ogni genere di iniziativa atta a migliorare le condizioni in cui operano i vari Sodalizi presenti in Città, impegnati in tutti i settori della vita sportiva, formativa, ricreativa ed agonistica. La Consulta si propone anche di svolgere un ruolo di intermediazione e coordinamento tra l'Amministrazione Comunale, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Sportive cittadine.

La Consulta deve intendersi come uno strumento volto a garantire una piena partecipazione e consultazione delle singole realtà afferenti all'ambito sportivo locale, ponendosi quali scopi la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione cittadina e la promozione dell'attività motoria, prestando una particolare e doverosa attenzione alle fasce giovanili.

Art. 2

La Consulta, pur non esercitando alcuna ingerenza nella vita interna delle Associazioni, che conservano la loro piena autonomia, ha il compito di unire tutte le forze vive del mondo sportivo del Comune di Novi Ligure, rafforzandone i legami ideali che le uniscono.

Nella consapevolezza che il problema è regolamentato da norme civili, penali e sportive, la Consulta combatte l'uso di sostanze dopanti nel mondo dello sport ad ogni livello (sia tra i giovani, sia tra gli amatori) e in tutte le sue possibili applicazioni.

In particolare ha funzioni propositive circa:

- a) la promozione delle attività ludico-sportive nell'ambito più strettamente scolastico agevolando le iniziative volte alla pratica sportiva ed al recupero motorio delle persone diversamente abili;
- b) lo studio per la costruzione e realizzazione di impianti sportivi per tutti i cittadini, nonché il recupero, ripristino, e funzionamento di quelli esistenti;
- c) l'organizzazione e/o la partecipazione in attività, manifestazioni e grandi eventi sportivi amatoriali, dilettantistici o professionisti a livello locale, provinciale, regionale nazionale ed internazionale;
- d) lo studio per la costituzione di un organismo con conglobi tutte o parte delle Società aderenti alla Consulta con lo scopo di organizzare, in modo ampio, l'avvio allo sport di tutte le masse giovanili della Città, la realizzazione in concreto dei punti a) e b) del presente articolo, nonché aderire e promuovere progetti nell'ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, dello sport e del tempo libero. Questa nuova struttura può essere parte integrante della Consulta Sportiva e il Comitato di Presidenza il suo organo direzionale;
- e) l'assistenza ad Enti ed Associazioni che inquadrino la gioventù in tutti i settori della vita sportiva, formativa, ricreativa ed agonistica nonché a nuove Associazioni Sportive che intendano praticare attività non ancora presenti nella nostra Città;
- f) l'azione generale di tutela della salute di tutti coloro che praticano le diverse discipline sportive e la salvaguardia dei loro valori morali, privilegiando la diffusione del puro dilettantismo;
- g) la collaborazione ad iniziative volte ad aiutare le Associazioni Sportive riconosciute a perseguire i loro fini sociali. Promuove, incoraggia e pubblicizza iniziative e manifestazioni atte ad incrementare le attività sportive cittadine.
- h) la collaborazione con l'Amministrazione Comunale con dati, pareri, proposte, istanze volte allo sviluppo e all'affermazione delle attività sportive;
- i) la proposta all'Amministrazione Comunale dell'assegnazione degli impianti sportivi di cui dispone la Comunità in base ai seguenti criteri:
 - 1) agli impianti hanno accesso prioritariamente le Associazioni facenti parte della Consulta Sportiva Comunale, affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., che disputino campionati federali e svolgano attività in campo promozionale.
 - 2) per le Associazioni che svolgano esclusivamente attività promozionale, le priorità saranno stabilite dalla Consulta Sportiva Comunale in relazione alle attività effettivamente svolte.
 - 3) non si concederanno in uso alle Associazioni impianti sportivi comunali per attività non

controllate direttamente da istruttori federali, o da diplomati ISEF o con Laurea in Scienze Motorie.

- 4) nel caso in cui le richieste di utilizzo degli impianti risultassero eccedenti rispetto alle disponibilità degli spazi avranno priorità quelle Associazioni che abbiano avuto un numero maggiore di tesserati praticanti nelle tre stagioni precedenti a quella in corso, dimostrato da atti probanti da prodursi alla eventuale richiesta della Consulta, l'attività federale effettivamente svolta, svolgano la loro attività da più tempo, tenendo conto dei meriti sportivi.
- 5) per armonizzare la distribuzione degli spazi, in linea di massima, salvo disponibilità maggiore, per i settori giovanili, vengono assegnati gli impianti per 1 ora e trenta e per i settori agonistici 2 ore.
- 6) gli eventuali spazi residui nelle strutture sportive esistenti verranno equamente assegnati agli Enti, Associazioni e Gruppi che svolgono attività formativa, ricreativa e del tempo libero, con propri istruttori qualificati e sotto la propria responsabilità.
- 7) le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate con delibera della Giunta Comunale.
- 8) l'Amministrazione Comunale si riserva l'uso degli impianti per i propri fini istituzionali.
- 9) è fatto divieto all'Associazione Sportiva concessionaria, fare uso degli impianti in modo diverso da quello richiesto e stabilito dal presente Regolamento.
- 10) l'Associazione o Gruppo Sportivo autorizzati all'uso degli impianti sono tenuti a presentare con la massima cura la struttura a loro momentaneamente affidata; eventuali danni riscontrati saranno a loro addebitati; la Consulta Sportiva può proporre la revoca della concessione dell'Associazione o Gruppo Sportivo per l'utilizzo degli impianti ove vengano a mancare requisiti, condizioni, e per fatti gravi.

Art. 3

Sono ammessi a far parte della Consulta Sportiva i rappresentanti di tutte le Associazioni Sportive e Ricreative in forma monodisciplinare o pluridisciplinare del Comune di Novi Ligure, aventi i seguenti requisiti:

- a) siano regolarmente costituite e presentino alla Segreteria della Consulta Sportiva, unitamente alla domanda di ammissione, copia dello Statuto e composizione degli organi direttivi in carica;
- b) siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. In mancanza di specifica Federazione (es. Club Alpino Italiano), devono essere in possesso del certificato di adesione ad organizzazioni riconosciute a livello nazionale, attraverso loro delegazioni che abbiano sede in provincia di Alessandria (in mancanza, attraverso delegazioni che abbiano sede in Piemonte).

E' inoltre ammesso un rappresentante locale per ogni Ente di Promozione Sportiva, designato dall'Ente o dall'Associazione di cui fa parte.

L'Assemblea della Consulta Sportiva può inoltre chiamare a far parte della stessa, persone che, per referenze o benemeritenze sportive passate possano portare un indiscutibile contributo morale o di competenza per la realizzazione degli scopi della Consulta.

Art. 4

La Consulta Sportiva può esaminare in qualsiasi momento la posizione di ogni Ente od Associazione in relazione ai requisiti di cui all'art. 3, confermandone o meno l'ammissione.

Art. 5

Per ogni disciplina sportiva e/o per ogni settore, maschile o femminile, è ammessa all'interno della Consulta una sola rappresentanza. In caso di più Associazioni sarà rappresentata quella che ha avuto un numero maggiore di tesserati praticanti nelle tre stagioni precedenti a quella in corso. Le istanze di partecipazione alla Consulta, valutate secondo quanto espresso dal presente Regolamento, avranno esito a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

In sede di prima applicazione sono comunque confermate tutte le Associazioni Sportive

aderenti alla Consulta alla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 6

Organi della Consulta Sportiva sono:

- a) l'Assemblea,
- b) il Comitato di Presidenza,
- c) Il Presidente,
- d) Il Vice-Presidente.

Art. 7

L'Assemblea è costituita da un rappresentante di ciascuna Associazione Sportiva od Ente riconosciuto e accettato dalla Consulta medesima ai sensi degli art. 3 e 4, tutti con diritto a voto deliberativo.

È membro di diritto, ma senza diritto di voto, l'Assessore allo Sport pro-tempore.

Le assemblee della Consulta sono aperte al pubblico, che potrà partecipare senza diritto di intervento e di voto.

Ogni Associazione Sportiva od Ente dovrà nominare nell'ambito della Consulta Sportiva due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente.

L'Assemblea si riunisce di regola due volte all'anno, nel mese di marzo e di settembre, ed ogni qualvolta il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno per sottoporre particolari problemi all'Assemblea medesima, oppure su richiesta di 1/3 dei Componenti dell'Assemblea.

Salvo quanto stabilito dal successivo art. 9, primo comma, le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei membri designati; in seconda convocazione quando sia presente un terzo degli stessi.

In caso di assenza ingiustificata del rappresentante effettivo o supplente dell'Associazione Sportiva dall'Assemblea generale della Consulta per più di tre volte consecutive, la stessa verrà depennata dall'elenco delle Associazioni Sportive che costituiscono la Consulta medesima e, nel caso di presentazione di domanda per la riammissione, saranno nuovamente valutati i requisiti.

Non può far parte dell'Assemblea e non può esercitare nessun altro incarico nell'ambito della Consulta sportiva chi sia stato incriminato, squalificato o sospeso per reati sportivi e/o doping dalla giustizia ordinaria, dalla Federazione Sportiva di appartenenza, dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico.

L'Assemblea, all'inizio di ogni mandato elettorale, elegge 7 membri che andranno a formare il Comitato di Presidenza. Non è ammessa la delega fra le Società Sportive per l'elezione del Comitato di Presidenza.

Art. 8

Costituiscono il Comitato di Presidenza, con diritto di voto, i 7 membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente è designato, tra i 7 componenti del Comitato di Presidenza, dalla Giunta Comunale sulla base di una rosa di tre nominativi indicati dal Comitato di Presidenza stesso.

Partecipa di diritto al Comitato di Presidenza un rappresentante dello sport per disabili (con diritto di voto); partecipa inoltre e il Fiduciario zonale del C.O.N.I. (senza diritto di voto).

In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.

Art. 9

Per l'elezione del Comitato di Presidenza è richiesta per la votazione, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei delegati, in seconda convocazione, della metà più uno dei delegati delle Associazioni medesime.

Il Comitato di Presidenza viene eletto secondo le seguenti modalità: ogni delegato potrà esprimere quattro preferenze scegliendo tra i delegati che avranno presentato la propria autocandidatura e il proprio programma. In caso di parità di voti conseguiti tra i delegati si procederà al ballottaggio tra i pari merito con possibilità di esprimere una sola preferenza. In

caso di ulteriore parità si provvederà ad un altro ballottaggio.

Il Comitato di Presidenza dura in carica per tutto il periodo di vigenza del Consiglio Comunale e cessa al termine del mandato del medesimo. Entro 60 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale il Sindaco o il suo delegato convoca l'Assemblea delle Società Sportive e degli Enti per il rinnovo del Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza si riunisce in tutte le circostanze in cui lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno 3 membri del Comitato stesso.

In caso di dimissioni o prolungata assenza (tre volte consecutive non giustificate) dei componenti, si provvede alla loro sostituzione con il primo escluso dalla votazione avvenuta al momento della nomina del Comitato di Presidenza.

I membri subentranti durano in carica fino alla scadenza normale del mandato.

Art. 10

Il Comitato di Presidenza è l'organo esecutivo delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Ha, inoltre, relativamente a quanto previsto dal precedente art. 2, la facoltà di elaborare progetti da proporre all'Assemblea; può confrontarsi con le singole società sportive, armonizzare la programmazione di un calendario di eventi, manifestazioni e gare che si svolgeranno ogni anno nella città di Novi Ligure. Convoca l'Assemblea fissando l'ordine del giorno e formula le proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale.

Il Comitato può, in caso di urgenza, adottare provvedimenti di competenza dell'Assemblea, che saranno presentati per la ratifica all'Assemblea medesima alla prima riunione utile.

Art. 11

Il Comitato di Presidenza elegge al suo interno un Vice Presidente che svolgerà le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide in presenza di quattro membri.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza vengono adottate a maggioranza semplice.

Art. 13

Compiti del Presidente sono:

- a) convocare il Comitato di Presidenza e dirigere la discussione;
- b) redigere, in collaborazione con i membri del Comitato di Presidenza, una relazione annuale all'Assemblea sull'attività della Consulta Sportiva;
- c) predisporre opportune consultazioni con gli Enti ed Associazioni di cui all'art. 3, sia per stabilire il successivo ordine del giorno sia per informarli sulle questioni inerenti le decisioni prese in ordine ad ogni altro problema riguardante il funzionamento della Consulta.

Art. 14

Sede della Consulta Sportiva è il Palazzo del Comune – Assessorato allo sport

Art. 15

Le funzioni del Segretario della Consulta sono affidate ad un dipendente comunale scelto dall'Amministrazione. I verbali dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza sono pubblici.

Art. 16

Il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta degli Organi dell'Amministrazione Comunale; anche l'Assemblea potrà proporre modifiche al presente Regolamento, purché non contrastino con lo spirito dello stesso.

Art. 17 – Norma transitoria

In fase di prima applicazione, l'Assessore allo Sport pro tempore diviene membro dell'Assemblea (senza diritto di voto); il Comitato di Presidenza in carica provvede ad indicare alla Giunta i tre membri del Comitato stesso affinché la Giunta individui tra questi il nuovo Presidente; entra inoltre a far parte di diritto del Comitato di Presidenza un rappresentante dello sport per disabili.